



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

Via G. Marconi n. 26

36023 - Longare

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27/06/2016

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

FONTANA GAETANO	Presidente
DONADELLO MARIACHIARA	Consigliere
BARBIERI ANNA	Consigliere
PETTENUZZO RAFFAELE	Consigliere
CARIOLATO RICCARDO	Consigliere
ZIGLIOTTO ERNESTO	Consigliere
VERLATO MAURO MARCELLO	Consigliere
NOVELLO GIACOMO	Consigliere
TREVELIN ROBERTO	Consigliere
RIGHETTO ALBERTO	Consigliere
LAZZARI VITTORIO CARLO	Consigliere
VOLPE DANIELE	Consigliere
WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FUSCO STEFANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in sala il responsabile area Finanziaria, Pietro Fabris.
Per la discussione si rinvia a quanto riportato nella precedente deliberazione n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 20/07/2015 con la quale si sono determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28/12/2005, n. 208 all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b) prevede:

"14. All'articolo della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tariffa rifiuti (TARI);

VISTO il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in tema di termini e disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll. nonché in tema di effettuazione delle spese durante l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11.01.2016 ad oggetto "Approvazione PEG provvisorio esercizio finanziario 2016";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, ESCLUSA l'abitazione principale se non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (secondo quanto stabilito dalla legge 28/12/2005, n. 208 all'art. 1, comma 14) e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 7 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI 2016	
descrizione	PREVISIONE 2016
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	195.248,53
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	126.358,13

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (al netto quota parte CDS)	136.565,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (al netto quota parte CDS)	433.990,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	147.500,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.500,00
TOTALE	1.046.161,66

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/06/2016, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2016 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	8,1 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,0 per mille
Uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	6,0 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppur non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2016, nella misura seguente:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016
Abitazione principale e relative pertinenze	0,0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	2,0 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	2,5 per mille
Altri immobili	2,5 per mille
Strumentali agricoli	1,0 per mille

RITENUTO di prevedere la detrazione di 50,00 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni esclusivamente per i nuclei familiari con 4 o più figli conviventi con il genitore, (ossia dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente). Il genitore deve essere proprietario o titolare di altro

diritto reale di godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale e relative pertinenze	0,0 per mille	Esenti	0,0 per mille	/
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	2 per mille	4 per mille	6 per mille	6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	2,5 per mille	6 per mille	8,5 per mille	10,6 per mille
Altri immobili	2,5 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Strumentali agricoli	1 per mille	Esenti	1 per mille	1 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 754.460,74 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 72,12%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI da parte del Comune (A)	€ 342.000,00
Gettito TASI da Ministero a compensazione perdita gettito su abitazione principale (B)	€ 412.460,74
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (C)	€ 1.046.161,66
Differenza (C-A-B)	€ 291.700,92
Percentuale di finanziamento dei costi	72,12%%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: dodici

Favorevoli: otto

Contrari: ///

Astenuti: quattro (Righetto, Lazzari, Volpe, Walczer)

DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già vigenti nel 2015 nella misura seguente:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016
Abitazione principale e relative pertinenze	0,0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	2,0 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	2,5 per mille
Altri immobili	2,5 per mille
Strumentali agricoli	1,0 per mille

2) DI PREVEDERE la detrazione di 50,00€ per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, esclusivamente per i nuclei familiari con 4 o più figli conviventi con il genitore, (ossia dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente). Il genitore deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale;

3) DI STABILIRE che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

4) DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 72,12%;

5) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica del presente provvedimento mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

Dopodiché, a seguito della seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

Presenti: dodici

Favorevoli: otto

Contrari: ///

Astenuti: quattro (Righetto, Lazzari, Volpe, Walcer)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

27/06/2016

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to PIETRO FABRIS

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

27/06/2016

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to PIETRO FABRIS

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to FONTANA GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n°

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Longare, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FUSCO STEFANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare, _____

Il Funzionario incaricato